



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'ECOSISTEMA TURISMO CULTURA / DMS PUGLIA**



Premessa

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

Art. 4 - Condizioni di registrazione degli operatori nel DMS

Art. 5 - Procedura di registrazione nel DMS

Art. 6 - Verifiche e controlli delle registrazioni nel DMS

Art. 7 - Errori e anomalie nella registrazione

Art. 8 - Variazioni, sospensioni e cessazioni di attività registrate

Art. 9 - Pubblicità dei Prezzi. Comunicazione Prezzi e Servizi (CPS)

Art. 10 - Inadempimenti rilevati dal DMS. Sanzioni amministrative

Art. 11 - Raccolta dei dati turistici

Art. 12 - Verifiche e pubblicazione dei dati raccolti

Art. 13 - Modifiche del regolamento. Rinvio ad altre norme.



PREMESSA

Il Sistema Informativo Regionale-Turistico (SIR.Tur.) della Regione Puglia è stato introdotto con la D.G.R. n. 573/2014 recante "Disposizioni operative e di gestione del sistema informativo regionale turistico - SIR-.Tur. Linee guida per la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale sul turismo" con la finalità di supportare:

- le attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del territorio regionale;
- le attività di controllo e di monitoraggio del fenomeno turistico.

Dal 1° marzo 2021, stante la la citata D.G.R. n. 573/2014 e la successiva D.G.R. n. 22/2020, l'A.Re.T. è assegnataria della gestione e della conduzione operativa del Sistema Informativo Regionale Turistico: a tal fine, l'A.Re.T. si avvale di una "software house" per erogare il servizio di assistenza ticketing e il "Numero Verde": tale servizio è a disposizione degli utenti del SIR.Tur ed è gestito in sinergia con gli uffici territoriali dell'A.Re.T.

Il SIR.Tur è costituito da un unico archivio dei dati di settore a livello regionale e da applicativi informatici disponibili per le attività istituzionali e per gli operatori del settore, ai fini della:

- gestione dell'offerta ricettiva (Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari),
- gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica (SPOT - Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico),
- gestione delle attività di promo commercializzazione turistica (DMS Puglia)

e dal Portale Turistico Regionale (viaggiareinpuglia.it) integrato con nuovi strumenti di comunicazione B2C (app WeareinPUGLIA) e B2B (piattaforma B2B Puglia Matching Platform e Puglia Routes&Experience).

Con la Legge regionale nr. 49/2017, è stata introdotta la Comunicazione Prezzi e Servizi (CPS), una dichiarazione con cui le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e gli agriturismi comunicano informazioni relative ai servizi della struttura, alla tipologia, al numero di camere e posti letto, i relativi prezzi e i periodi di apertura. L'invio della CPS è obbligatorio e viene trasmessa unicamente online, entro il primo ottobre di ogni anno con riferimento ai prezzi e servizi che verranno adottati per l'anno successivo.

La più recente Legge Regionale n. 15/2025 è intervenuta sul SIR.Tur. per mettere a punto un Ecosistema digitale che opera nel campo del Turismo e della Cultura. In particolare, l'art.4 "Sistema informativo regionale del turismo - Ecosistema digitale del turismo" stabilisce:

1. *Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIR.Tur.), quale parte del complessivo sistema informativo regionale della Puglia.*
2. *La gestione operativa, manutentiva ed evolutiva del S.I.R.Tur., nelle sue diverse componenti e funzionalità, è affidata all'A.Re.T. Pugliapromozione che vi provvede nell'ambito degli atti di indirizzo della competente struttura regionale.*
3. *Il S.I.R.Tur. è in particolare finalizzato:*

- a) alla conoscenza del sistema turistico pugliese, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;*
- b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;*
- c) al supporto dell'attività amministrativa regionale.*

Sul DMS Puglia, portale di accesso all'Ecosistema Turismo Cultura della Regione Puglia, è presente la sezione "Come fare" dove sono riportati anche i riferimenti normativi e le circolari che definiscono il contesto dell'Ecosistema stesso. La sezione è strutturata sotto forma di domanda/risposta per agevolare gli utenti che si avvalgono del sistema in questione.

L'A.Re.T., con Determinazione D.G. n. 177/2024 ha approvato le "Linee guida di comunicazione e promozione del DMS PUGLIA" (a corredo delle "Linee guida e disposizioni operative per la gestione dell'Ecosistema digitale



integrato del turismo e della cultura di cui all'Atto Dirigenziale della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, Dipartimento Turismo Cultura della Regione Puglia n. 104/2023) con i seguenti formati allegati:

- REGISTRAZIONE ENTI PUBBLICI
- REGISTRAZIONE IMPRESA, ASSOCIAZIONE, PROFESSIONE
- REGISTRAZIONE LOCAZIONI TURISTICHE
- PATTO DIGITALE CON I COMUNI (che integra la registrazione al DMS Puglia da parte dei ogni Comune quale impegno a partecipare alla sostenibilità della gestione dell'Ecosistema digitale e alla comunicazione congiunta)

Con l'introduzione, in ambito nazionale, del D.L. n. 145/2023 che, tra le "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" ha introdotto (art. 13 ter) il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico-ricettive (convertito nella L. n. 191/2023), la Regione Puglia ha adottato le necessarie misure integrative della normativa regionale e dei propri sistemi informatici al fine di rendere tracciabile e trasparente il mercato turistico ricettivo.

Per quanto concerne, poi, la raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ISTAT sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" e sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" avviene esclusivamente per via telematica mediante il software SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico), disponibile in modalità Online, Base e Completo per le strutture ricettive, mentre per le locazioni turistiche è stata prevista una versione semplificata definita "SPOT EASY".

L'indagine ISTAT sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" raccoglie dati relativi ad arrivi, presenze, tassi di occupazione e permanenza media dei clienti nelle strutture ricettive, differenziando tra clienti residenti e non, per tipologia di esercizio e area geografica. La pubblicazione dei dati avviene sulla piattaforma ufficiale dell'Osservatorio turistico raggiungibile all'indirizzo osservatorio.dms.puglia.it (indicata di seguito anche come Data Platform). In Data Platform vi è un'inibizione automatica di pubblicazione dei dati dei Comuni e dei comandi che non raggiungono le soglie stabilite, al fine di garantire i principi di pertinenza, attendibilità, tempestività, accessibilità e chiarezza delle informazioni.

Il Regolamento di seguito riportato, oltre a disciplinare la gestione dell'Ecosistema digitale regionale - DMS Puglia da parte dell'A.Re.T., recepisce le indicazioni contenute:

- nella Circolare Regionale del 05 marzo 2025 (Sezione Turismo e Internazionalizzazione) recante "Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici, nell'ambito della procedura di registrazione al DMS regionale, finalizzate all'ottenimento del CIR (Codice identificativo regionale) propedeutico all'ottenimento del CIN (Codice identificativo nazionale) di cui all'art. 13 ter del citato D.L. 145/2023";
- nella Circolare Regionale (Sezione Turismo e Internazionalizzazione) del 03 ottobre 2025 recante "Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 apportate dalla legge regionale n. 15/2025, pubblicata sul Burp n. 6 straordinario del 30 settembre 2025. Indicazioni e precisazioni. Notifica determinazione dirigenziale n. 217 del 03.10.2025 con cui è stata approvata la modulistica riguardante la CIA - Comunicazione Inizio Attività per le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale e la SCIA e la CIA per le locazioni turistiche già registrate nel DMS Puglia."



Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1.1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema digitale regionale, denominato *Digital Management System* (di seguito DMS) e gestito dall'A.Re.T. Pugliapromozione attraverso il quale sono svolte diverse attività da parte degli utenti.
- 1.2. Le disposizioni che seguono intendono assicurare chiarezza e certezza ai processi consolidati nella prassi, anche in attuazione di atti sub normativi e di indirizzo, a garanzia degli operatori, dell'efficienza del sistema e degli interessi pubblici sottesi alle finalità dello stesso DMS.
- 1.3. Il presente regolamento è adottato in attuazione della normativa regionale in materia di strutture e attività ricettive - anche in regime di concessione - di cui alle Leggi Regionali 11/99 e 49/2017, alla DGR 573/2014 e alla Legge Regionale 15/2025.

Art. 2 - Definizioni

- 2.1. Nel presente regolamento si intende per:
 - a) *DMS Puglia (Digital Management System)* della Regione Puglia: la piattaforma digitale centralizzata per la gestione e la promozione della destinazione Puglia. Il DMS Puglia è integrato con i sistemi SUAP, BDSR, impresainun giorno, Infocamere e Open Data regionali.
 - b) *Ecosistema Digitale*: l'insieme integrato di servizi digitali, banche dati e strumenti per la gestione turistica e culturale regionale;
 - c) *Sedi Territoriali*: gli uffici dell'A.Re.T. presenti in ambito provinciale, presidi operativi di supporto agli operatori e di raccordo del DMS con il territorio locale;
 - d) *Help Desk*: è il servizio gratuito di assistenza tecnica informatica rivolto agli operatori del turismo e della cultura;
 - e) *Operatori*: sono i soggetti pubblici e privati, in ambito turistico e culturale, che hanno interesse ad utilizzare il DMS Puglia.
 - f) *Utenti*: coloro che possono utilizzare il DMS Puglia, in veste di cittadini e visitatori; operatori economici nazionali e internazionali; funzionari della P.A. locale e regionale; organi di Polizia statale e locale; enti pubblici e partecipati.

- 2.2. Nel regolamento e nelle sezioni informative dell'Ecosistema digitale, sono utilizzati i seguenti acronimi:

- BDSR: *Banca Dati Strutture Ricettive*
- CIA: *Comunicazione Inizio Attività*
- CIN: *Codice Identificativo Nazionale*
- CIR: *Codice Identificativo Regionale*
- CIS: *Codice Identificativo Struttura*
- CPS: *Comunicazione Prezzi e Servizi*
- EC: *Esercizio chiuso*
- LT: *Locazione turistica*

- NM: *Nessuna movimentazione*
- SCIA: *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*
- SPOT: *Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico*
- SPID: *Sistema Pubblico d'Identità Digitale*
- SR: *Struttura ricettiva*
- SUAP: *Sportello Unico per le Attività produttive*

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

3.1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli utenti e operatori della filiera turistico-culturale, all'A.Re.T. Pugliapromozione Direzione Generale e Sedi territoriali.

3.2. Gli utenti utilizzano il DMS Puglia per:

- adempiere agli obblighi di legge (ottenimento del CIN, Comunicazione dei Prezzi e Servizi, comunicazione dei flussi turistici mediante SPOT)
- rappresentare la propria offerta turistica e culturale, mediante la compilazione e l'aggiornamento di dati e informazioni
- partecipare a fiere ed eventi, tramite accreditamento on line
- aderire a proposte di educational tour e fam trip
- candidarsi per attività di co-marketing
- promuovere eventi e attività
- contribuire all'aggiornamento dei contenuti di schede editoriali e all'archivio digitale multimediale
- informarsi su dati, eventi, avvisi, attività della Regione Puglia, dell'A.Re.T. Pugliapromozione, del Consorzio regionale Puglia Culture, etc.

3.3. L'A.Re.T. si avvale del DMS per:

- Supportare l'offerta turistica e culturale, favorendo la integrazione, gli scambi e le reti tra operatori, al fine di qualificarla in modo unitario e coordinato:
 - le iscrizioni degli operatori turistici,
 - le attività e gli eventi organizzati ed eventualmente finanziati,
 - i servizi forniti;
 - Raccogliere le manifestazioni di interesse e gli accreditamenti degli operatori in riferimento alle fiere e alle manifestazioni realizzate direttamente dall'A.Re.T. Pugliapromozione;
 - Rilevare e gestire i dati sulla movimentazione turistica (arrivi e presenze), secondo le disposizioni emanate dall'ISTAT e dalla struttura regionale competente per il Turismo;
 - Cooperare con enti locali e territoriali, nonché con autorità giudiziarie e ispettive.
- 3.4. Nell'ambito dell'organizzazione dell'A.Re.T., in particolare, le Sedi territoriali, svolgono i seguenti compiti:



- a) supporto alla registrazione e all'utilizzo della piattaforma DMS Puglia da parte delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e delle locazioni turistiche;
- b) controlli e verifiche registrazioni su banca dati (BDSR), di concerto con il Ministero del Turismo, ai fini dell'ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) e modalità di integrazione con il CIS;
- c) supporto documentale agli organismi di Polizia nazionale e locale nell'espletamento di controlli e verifiche;
- d) assistenza agli operatori turistici per l'applicazione delle normative regionali e per il corretto adempimento delle comunicazioni e di altri obblighi;
- e) supporto informativo su progetti e attività di A.Re.T.;
- f) diffusione di buone pratiche;
- g) raccolta dati e monitoraggio locale;
- h) raccordo con attività, iniziative e animazione in ambito locale.

Art. 4 - Condizioni di registrazione nel DMS

4.1 Gli operatori privati che utilizzano il DMS si classificano come segue:

A. *Strutture ricettive*: Hotel, B&B, case per vacanza, agriturismi con ricettività, affittacamere, ostelli, casa per ferie, Case e appartamenti per vacanze (CAV) e Residence, Marina Resort, salvo ulteriore integrazioni e modifiche successive;

B. *Stabilimenti balneari e agriturismi senza ricettività*, salvo ulteriore integrazioni e modifiche successive;

C. *Servizi per il turismo e per la cultura*: come agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, servizi di trasporto, ristoranti, centro congressi, wedding planner, salvo ulteriore integrazioni e modifiche successive

oltre a *Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali*.

4.2. Gli operatori sub A) e B) e i titolari delle Locazioni turistiche sono tenuti alla registrazione nel DMS ai fini degli adempimenti di legge (CIN, CPS, SPOT). Gli altri operatori hanno facoltà di registrazione.

4.3. La registrazione nel DMS è possibile tramite SPID, CIE, CNS per gli operatori italiani. La registrazione senza SPID è consentita solo agli utenti non italiani.

Art. 5 - Procedura di registrazione nel DMS

5.1. I soggetti che possono effettuare la registrazione nel DMS PUGLIA sono i proprietari e i soggetti gestori delle attività secondo quanto di seguito previsto.

5.2. La registrazione per conto del titolare è consentita al "soggetto gestore", qualificato come colui che, ai sensi degli artt. 2028 e ss. del Codice Civile, assume volontariamente la gestione dell'attività turistica altrui nell'ambito di strutture ricettive alberghiere e extralberghiere e locazioni turistiche.



5.3. La registrazione è consentita al “soggetto delegato” che riceve dal titolare della struttura il potere di agire in sua rappresentanza, ai sensi degli artt. 1387 e ss. del Codice Civile, secondo le modalità dichiarative di cui all’art. 65 del CAD.

5.4 Il delegante, ai fini della registrazione invia alle Sedi di A.Re.T. territorialmente competenti l’istanza di registrazione con l’indicazione del titolare, della struttura e del delegato, oltre l’atto di nomina del delegato a firma del delegante da cui si evinca inequivocabilmente la volontà a delegare la registrazione ad altro soggetto per proprio conto, utilizzando l’apposita modulistica.

5.5. Le registrazioni delle Strutture ricettive e delle Locazioni sono validate automaticamente, salvo la verifica postuma delle dichiarazioni rese e delle informazioni inserite a sistema (*infra* art. 6). Le registrazioni nella classe sub B) e C) di cui all’Art.4 comma 1) sono soggette a verifica delle informazioni inserite in fase di registrazione, prima dell’approvazione della stessa (v. *infra* art. 6).

Art. 6 – Verifiche e controlli delle registrazioni nel DMS

6.1. L’A.Re.T. è tenuta a verificare le dichiarazioni che corredano l’istanza di registrazione secondo gli obblighi di legge.

6.2. Gli uffici di A.Re.T., al fine di espletare i controlli consultano banche dati e documenti e/o atti già depositati presso altri enti pubblici da parte dei soggetti istanti.

6.3. L’A.Re.T., avvalendosi dei propri uffici territoriali, oltre alla verifica dei dati in fase di registrazione per i Servizi turistici e i Servizi Culturali (rif. art. 5.3), svolge tre tipologie di controllo sulla veridicità delle informazioni inserite nel DMS Puglia da parte degli utenti in fase di registrazione:

1) **a campione:** su base provinciale ogni tre mesi, con sorteggio ed estrazione, a mezzo della stessa piattaforma, del 30% per il comparto alberghiero ed extra-alberghiero e del 3% per le locazioni turistiche.

2) **su segnalazione** di soggetti esterni;

3) **in collaborazione** con Comuni, CCIAA e Guardia di Finanza e altri organi di polizia.

6.4. In caso di esito negativo delle verifiche, prima di comunicare le anomalie rilevate al Comune territorialmente competente, la Sede territoriale dell’A.Re.T. richiede chiarimenti all’istante, attribuendo un tempo massimo di 10 giorni per rettificare, emendare o integrare la dichiarazione. Al termine, A.Re.T. può apportare variazioni ovvero indicare come sospesa, cessata o annullata la struttura/attività.

Art. 7 – Errori e anomalie delle registrazioni nel DMS

7.1. In caso di errori nella fase di registrazione da parte di un operatore/utente (es. errata tipologia ricettiva, ATECO non coerente), la Sede territorialmente competente dell’A.Re.T. può procedere - previa comunicazione da parte dell’operatore - alla cancellazione del profilo, con comunicazione a mezzo e-mail all’utente. Il CIN eventualmente già emesso viene disattivato.



7.2. Ogni cancellazione viene annotata nel Registro Regionale e nella Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, con motivazione documentata, da parte dell'ufficio dell'A.Re.T. territorialmente competente.

Art. 8 – Variazioni, sospensioni e cessazioni di attività registrate

8.1. Le variazioni delle attività e dei servizi (es. cambiamento tipologia, numero camere o posti letto, classificazioni, ecc.), nonché le cessazioni delle attività, sono effettuate tramite Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm., da presentare al SUAP del Comune dove ha sede la struttura.

8.2. La SCIA (o la CIA per le Locazioni non imprenditoriali, come introdotta dalla Legge Regionale 15/2025) viene comunicata all'A.Re.T. attraverso il DMS Puglia e alla Sede territoriale competente. Nel DMS è annotata la variazione o la cessazione delle attività.

8.3. La sospensione delle attività (es. lavori di ristrutturazione o manutenzione, riorganizzazione interna, etc.) è comunicata al Comune competente e all'A.Re.T. attraverso il DMS Puglia, dove è annotato lo stato di sospensione delle attività.

8.4. La trasformazione e le altre vicende societarie o aziendali (es. cambio forma giuridica, accorpamento, cessione, etc) sono gestite dalle Sedi territoriali dell'A.Re.T. disattivando il soggetto preesistente dal sistema anche ai fini di ISTAT.

8.5. Le Sedi Territoriali provvedono alla disattivazione della struttura/attività e a conservare il profilo dell'utente per due anni; al termine di tale periodo, gli stessi uffici territoriali dell'A.Re.T. effettuano la cancellazione dei dati collegati al profilo.

Art. 9 – Pubblicità dei Prezzi. Comunicazione Prezzi e Servizi (CPS)

9.1. La Comunicazione Prezzi Servizi (CPS) è effettuata, convalidata e pubblicata ai sensi della Legge Regionale 49/2017 (art. 11 del D.Lgs. 79/2011).

9.2. Il sistema DMS Puglia procede con l'accettazione automatica delle Comunicazione Prezzi e Servizi, valide ai fini del controllo da parte dei Comuni, attraverso gli organi di Polizia locale.

9.3. La raccolta dei dati e l'istruttoria delle relative informazioni, anche connesse ai prezzi, sono espletate dall'A.Re.T. ai sensi dell'art. 4, co.2 della Legge Regionale 49/2017.

9.4. La verifica dei dati inseriti è attuata a campione (30% per tipologia, su base provinciale) e verte sulle informazioni inserite, sulle dichiarazioni rese, sui prezzi praticati e sui servizi erogati dalle strutture ricettive, stabilimenti balneari e agriturismi per l'anno successivo. L'esito di tale istruttoria è dato secondo le indicazioni della Regione Puglia nella Circolare sui controlli (vedi sopra art. 6.2.) dalla convalida dei dati sui prezzi e sui servizi.

9.5. A seguito della convalida, A.Re.T. pubblica i dati nel sistema informativo regionale turistico "SIR-Tur" e li trasmette ai Comuni territorialmente competenti.

9.6. La verifica a campione delle CPS avviene tra il mese di ottobre e quello di dicembre di ogni anno relativamente ai prezzi e servizi dell'anno successivo.



Art. 10 – Inadempimenti rilevati dal DMS. Sanzioni amministrative.

10.1. Le sanzioni amministrative hanno natura pecuniaria (multa) e sono disposte e applicate dai Comuni o dalle Autorità competenti, sulla scorta di quanto rilevato dall'A.Re.T. ovvero degli accertamenti effettuati tramite ispezioni in loco.

10.2. I Comuni attingono dal sistema l'elenco degli operatori tenuti ad effettuare la Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) e la comunicazione dei dati sui Movimenti turistici.

10.3. L'A.Re.T. provvede, altresì, all'estrazione dal Sistema telematico dell'elenco delle strutture inadempienti circa l'obbligo di trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico, secondo il seguente calendario:

- entro la seconda decade di giugno per il quadrimestre gennaio-aprile,
- entro la seconda decade di ottobre per il quadrimestre maggio-agosto
- entro la seconda decade di febbraio per il quadrimestre settembre-dicembre.

10.4. I Comuni e gli Organi ispettivi, iscritti al DMS Puglia, accedono autonomamente all'elenco degli operatori turistici e prendono visione dell'elenco di cui al comma precedente, previa comunicazione da parte dell'A.Re.T.

Art. 11 – Raccolta dei dati turistici

11.1. I dati sulla movimentazione turistica (arrivi, presenze, partenze, nessuna movimentazione, esercizio chiuso) sono raccolti e gestiti attraverso i servizi dedicati del DMS (SPOT).

11.2. La trasmissione dei dati sulla movimentazione turistica da parte di strutture ricettive e locazioni turistiche deve avvenire, improrogabilmente, entro il giorno dieci del mese successivo alla rilevazione (art. 9, comma 2, della L.R. 49/2017 e ss.mm.ii) avvalendosi dei sistemi SPOT e SPOT EASY.

11.3. La comunicazione dei dati sulla movimentazione può essere effettuata con cadenza giornaliera analogamente all'obbligo di comunicazione delle presenze nelle strutture ricettive alle Questure territorialmente competenti ("Alloggiati web" - art.109, co.1-2 T.U.L.P.S – artt.1, 2 D.M.07/01/2013).

Art. 12 Verifica e pubblicazione dei dati raccolti

12.1. Le funzioni di verifica e pubblicazione relative alla trasmissione dei dati, sono attribuite all'Ufficio Osservatorio dell'A.Re.T. che opera secondo le indicazioni fornite da Istat.

12.2. L'Osservatorio e le Sedi Territoriali dell'A.Re.T. effettuano periodicamente opportuni controlli di qualità sui dati trasmessi dagli operatori, al fine di assicurare statistiche corrette e comparabili nel tempo.

12.3. Con cadenza mensile, l'Ufficio Osservatorio dell'A.Re.T. monitora le trasmissioni ricevute e registrate nella Data Platform, rilevando i ritardi negli adempimenti relativi ai dati delle



strutture ricettive, cui sono trasmesse comunicazioni di sollecito a mezzo email o avvalendosi del supporto tecnico dedicato.

12.4. Nella piattaforma ufficiale dell'Osservatorio regionale sono pubblicati i dati sui flussi turistici dell'ultimo anno in versione di "dati consolidati" (validati dall'Istat) e di "dati provvisori" (dell'anno in corso, non ancora validati dall'Istat).

12.5. I dati provvisori possono essere pubblicati solo se il tasso di copertura calcolato sui posti letto, per ciascun dominio di diffusione, è uguale o superiore alle seguenti soglie: 80% per il settore alberghiero; 70% per il settore extra-alberghiero; 70% per le strutture ricettive nel loro complesso (comprese le locazioni turistiche).

12.6. I dati raccolti attraverso le rilevazioni statistiche di cui al Programma Statistico Nazionale (PSN), in particolare quelli provenienti dalla indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, possono essere diffusi solo in forma aggregata, a tutela della identità delle persone fisiche e giuridiche e possono essere utilizzati per scopi meramente statistici. Se si tratta di dati relativi all'ambito comunale, i dati possono essere diffusi solo quando il numero di unità statistiche (strutture ricettive) sia pari o superiore a tre.

Art. 13 – Modifiche del regolamento. Rinvio ad altre norme.

13.1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette a modifiche e ad aggiornamenti periodici per recepire eventuali evoluzioni tecnologiche o esigenze operative, nonché modifiche normative.

13.2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia ai principi generali e alla normativa vigente in ambito nazionale e regionale.